

Relazione illustrativa

Il disegno di legge si articola in due CAPI. Il primo contiene la riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete, il secondo, interventi specifici nel settore delle emittenti televisive comunitari, nonché in quello dell'assicurazione RCA.

Quanto al CAPO I, l'intervento persegue una riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, finalizzata a rafforzare legalità e qualità del servizio, razionalizzare e modernizzare la rete e rendere più efficiente l'intera filiera a valle. In tale prospettiva, la ristrutturazione della rete è orientata anche alla progressiva chiusura (e riconversione) degli impianti obsoleti e a basso erogato, così da ridurre le inefficienze strutturali, migliorare la concorrenza tra operatori e, a beneficio dei consumatori, favorire condizioni più competitive nella formazione dei prezzi alla pompa.

Il mercato della distribuzione di carburanti ricopre un ruolo strategico per l'economia nazionale, con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e che ingloba circa 80 mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22 mila impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali.

Tra il 2018 ed il 2019 si sono manifestati gli effetti della crisi del settore che, negli ultimi anni, ha registrato l'uscita dal mercato e/o la cessione degli *asset* della distribuzione di importanti gruppi petroliferi, accelerando i processi di fusione tra marchi.

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una rete distributiva frammentata, nonché da un frazionamento della proprietà dei punti vendita e riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti commercializzati, con una stima di circa 7/8 mila impianti che necessiterebbero di operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime di pertinenza dei punti vendita carburanti.

Nell'Indagine conoscitiva IC54, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato evidenzia che la rete italiana di distribuzione carburanti presenta criticità strutturali legate alla frammentazione dell'offerta e a livelli di erogato medio inferiori rispetto ai principali partner europei, con effetti di inefficienza complessiva del sistema.

Ulteriori evidenze quantitative confermano il divario dimensionale e di produttività della rete italiana rispetto ai principali Paesi europei: nel 2022 l'Italia contava 22.187 punti vendita con un erogato medio di 1.370 metri cubi e 1.812 vetture per punto vendita, a fronte, ad esempio, di 14.069 impianti in Germania (erogato medio 3.641 metri cubi; 3.764 vetture per punto vendita), 10.609 in Francia (erogato medio 3.990 metri cubi; 3.509 vetture per punto vendita) e 11.734 in Spagna (erogato medio 2.275 metri cubi; 2.160 vetture per punto vendita). In questo quadro emerge una quota rilevante di impianti a bassissimo erogato: circa il 20% dei punti vendita distribuisce meno di 400.000 litri annui, mentre solo il 5% supera 3,5 milioni di litri, valore in linea con le medie dei Paesi europei con una rete meno numerosa.

In questo quadro, la riforma interviene sul "cuore" del problema, promuovendo una razionalizzazione della rete (anche tramite la chiusura/riconversione degli impianti obsoleti o a basso erogato) e rafforzando requisiti e controlli, così da aumentare efficienza e qualità del servizio e creare condizioni più favorevoli a una competizione effettiva a beneficio dei consumatori.

Già con il decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti del gennaio 2023 (decreto-legge n. 5/2023) è stato previsto un rafforzamento dei poteri del Garante dei prezzi nonché l'istituzione di una commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi con il compito di coadiuvare il Garante nella sua attività e «monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali».

Il disegno di legge in esame, inserito nel contesto appena descritto, mira ad integrare il quadro normativo vigente, ponendosi come obiettivo quello di adottare iniziative in grado di contrastare le criticità del settore

della distribuzione dei carburanti, i cui fattori di debolezza rischiano di aggravare le condizioni economiche e occupazionali degli operatori, oltre ad adottare disposizioni di razionalizzazione in materia di distribuzione dei carburanti.

In particolare, la razionalizzazione della rete costituisce la leva principale per superare una struttura oggi eccessivamente dispersa, nella quale la presenza di un numero elevato di punti vendita a basso erogato riduce l'efficienza del servizio e ostacola investimenti in innovazione, sicurezza e qualità. La chiusura ordinata degli impianti obsoleti o inefficienti, accompagnata da percorsi di riconversione e da presidi di legalità, consente di concentrare l'offerta su asset più moderni e sostenibili, rafforzando la capacità di controllo pubblico e privato lungo la filiera e innalzando gli standard operativi complessivi.

L'intervento produce effetti attesi anche sul piano concorrenziale e sociale: una rete meno ridondante e più efficiente riduce le diseconomie, favorisce condizioni di mercato più trasparenti e competitive e crea un contesto più idoneo a riflettere, a beneficio dell'utenza, i guadagni di efficienza nella dinamica dei prezzi finali. Al contempo, la riforma accompagna la ristrutturazione con regole più chiare per gli operatori e con strumenti di tutela e di stabilità dei rapporti, contribuendo a preservare l'occupazione qualificata e a sostenere la transizione verso nuovi vettori energetici.

Si intende innanzitutto regolamentare in maniera puntuale il regime di autorizzazioni per l'attività di distribuzione dei carburanti nonché incentivare, anche attraverso forme di riconversione, l'ammodernamento degli impianti non idonei sulla base delle vigenti normative, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione, favorendo la chiusura dei punti vendita obsoleti e inefficienti, accompagnata dall'erogazione di indennizzi per la bonifica ambientale e per l'effettivo e definitivo loro smantellamento. Altresì viene previsto un intervento volto a elevare i livelli di tutela e protezione delle condizioni lavorative e dell'esercizio di impresa degli operatori del settore.

La normativa di riferimento è rappresentata principalmente dal decreto legislativo n. 32/1998 recante "razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti", che subordina l'attività di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione ad un regime autorizzatorio (art. 1 co.1). Tale autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui l'attività è esercitata. Essa è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni (art.1 co.2).

Partendo sempre dalla disciplina di riferimento, e specifico riferimento alla gestione degli impianti di distribuzione, all'articolo 1 comma 6 del d.lgs. 32/1998 si prevede che la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti (denominati gestori), mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.

Successivamente, l'art. 28. Co. 12 e ss. del decreto-legge n. 98/2011 (così come modificati dall'art. 17, comma 2 della L. 27/2012), ha avviato un processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, prevedendo la possibilità di stipulare differenti tipologie contrattuali.

La disciplina in materia di contrattualistica è integrata, altresì, dalla l. 57/2001, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" e in particolare all'art. 19, disciplinante norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

In modo coerente con le finalità della riforma, il disegno di legge interviene anche sull'assetto dei rapporti contrattuali nella gestione degli impianti, introducendo una disciplina chiara e completa dell'affidamento dei servizi, fondata su clausole minime e garanzie essenziali (durata, preavviso, equilibrio economico e meccanismi di adeguamento) idonee a rafforzare la certezza dei rapporti e la tutela degli operatori.

Parallelamente, il rafforzamento delle previsioni sugli accordi economici aziendali e sui relativi meccanismi di definizione e deposito assicura un quadro di regole uniforme e trasparente, capace di prevenire disomogeneità applicative e di ridurre le criticità che nel tempo hanno inciso sulla stabilità economica e occupazionale del comparto.

Si tratta, nel complesso, di un intervento strutturale da tempo auspicato dagli operatori della filiera, perché coniuga flessibilità organizzativa e garanzie certe, nell'interesse sia dei gestori sia dei titolari degli impianti.

Con le disposizioni in esame:

- a) si interviene in materia di autorizzazione e gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti, incidendo sulla normativa vigente al fine di adeguarla al perseguimento degli obiettivi sopra indicati;
- b) si introducono norme per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti volte ad un improrogabile ammodernamento della rete, cui contribuire attraverso una riconversione degli impianti di distribuzione di benzina e gasolio uso autotrazione ed aperti al pubblico già presenti sul territorio nazionale, in modo da favorire il rifornimento di veicoli alimentati ad energia elettrica nell'ottica della progressiva decarbonizzazione del settore trasporti.

Su questo obiettivo, il cui raggiungimento concorre a quello dei target del PNIEC, si è peraltro espressa favorevolmente di recente anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito dell'Indagine conoscitiva IC54.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della razionalizzazione e riconversione della rete distributiva urbana, le linee guida su cui il presente disegno di legge intende procedere sono le seguenti:

- a) trasformazione di impianti di distribuzione carburanti in stazioni dedicate alla mobilità green;
- b) ulteriori premialità da prevedersi anche nelle aree già sedime di impianti dismessi;
- c) semplificazioni in materia di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici a servizio delle medesime;
- d) Disposizioni per l'informativa ai consumatori sulla distribuzione di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi;
- e) definizione di una disciplina transitoria per gli impianti incompatibili.

Ciò premesso:

L'articolo 1 implementa il sistema di autorizzazione in materia di distribuzione dei carburanti, con l'introduzione di requisiti soggettivi ed etici, nonché tecnico-organizzativi ed economici dei titolari degli impianti.

Il comma 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 32/1998, come di seguito specificato.

- **la lettera a), punto n. 1)** introduce all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo la necessità che l'autorizzazione sia rilasciata in forma espressa entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza ed all'esito della verifica positiva di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi puntualmente individuati; **al punto n. 2)** si sopprime la parola "esclusivamente" (attualmente l'autorizzazione è subordinata "*esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni*")
- **lettera b)**, introducendo nuovi commi 2-bis e 2-ter all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32/1998, indica i requisiti di carattere soggettivo da auto-dichiarare al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, ed in particolare:

- a) possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del servizio pubblico essenziale di distribuzione di prodotti energetici e servizi destinati all'autotrazione;
- b) insussistenza delle condizioni soggettive previste dall'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativo alle cause di esclusione automatica degli operatori economici dalle procedure ad evidenza pubblica;
- c) regolarità con la legislazione in materia contributiva, nonché con l'applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti ed il CCNL di settore, previa esibizione del DURC.

Inoltre, con l'inserimento dell'articolo 2-ter all'articolo 1 del d.lgs. 32/1998, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle verifiche in materia di documentazione antimafia di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- **la lettera c)** sopprime gli ultimi due periodi dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 32/1998 che prevede l'accoglimento della domanda di autorizzazione se entro 90 giorni dal ricevimento degli atti non è comunicato al richiedente il diniego. Viene altresì soppressa la disposizione relativa alla possibilità per il sindaco di annullare in autotutela l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso. Tale soppressione è volta a coordinare la normativa con l'attuale previsione di un provvedimento autorizzatorio espresso;
- **la lettera d)** inserisce all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 32/1998 un periodo, in ragione del quale il trasferimento della titolarità di un impianto a terzi è condizionato al trasferimento della proprietà delle relative attrezzature costituenti l'impianto ed al rilascio di nuova autorizzazione, in tal modo permettendo di effettuare un controllo anche in caso di modifiche soggettive della proprietà e delle attrezzature dell'impianto;
- **la lettera e), la lettera f) e la lettera g)** modificano l'articolo 1, commi 5, 6 e 9 del d.lgs. 32/1998 specificando che gli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e non più del Ministero delle imprese e del made in Italy: tale adeguamento si rende necessario alla luce del trasferimento delle competenze in materia energetica dal Ministero delle imprese e del Made in Italy al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 1, comma 2 stabilisce che le autorizzazioni precedenti alla entrata in vigore della nuova disciplina continuano ad essere valide. Tuttavia, qualora in sede di controllo sia rilevato il difetto dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c) del d.lgs. 32/1998, l'autorizzazione decade, salva l'eliminazione dei fattori ostativi. In particolare, a tal riguardo si prevede che l'amministrazione competente al rilascio del titolo assegna, prima della pronuncia di decadenza, 90 giorni per l'eventuale eliminazione dei fattori ostativi.

L'articolo 2, reca ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni, inserendo gli articoli 1 bis e 1 ter nel d.lgs. 32/1998.

In particolare, con il nuovo art. 1-bis per i nuovi impianti (**a partire dal 1° gennaio 2028**) il rilascio del titolo autorizzativo alla distribuzione è subordinato all'erogazione di almeno un altro vettore energetico alternativo ai combustibili fossili come definiti dall'art. 2, comma 4, del Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE.

L'articolo 1-ter disciplina le ipotesi di decadenza dell'autorizzazione. Questa, infatti, è disposta con provvedimento motivato dall'autorità che lo ha rilasciato, da emanare nella stessa forma dell'atto originario e comporta in tutti i casi l'obbligo di smantellamento delle attrezzature, l'accertamento dell'eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo e la riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi, salva contraria disposizione contenuta negli atti autorizzativi ovvero salvo subentro di altro titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 32/1998.

L'articolo 3 disciplina i rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione, intervenendo sull'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012.

Preliminarmente si evidenzia che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, il rapporto tra titolare dell'autorizzazione petrolifera e gestore è oggi disciplinato da una normativa di settore stratificata nel tempo, che ha consolidato due modelli contrattuali tipici fondati sul comodato gratuito delle attrezzature e sul collegato contratto di fornitura o di commissione.

La disciplina vigente individua due modelli contrattuali tipici fondati sulla cessione gratuita dell'uso delle attrezzature mediante comodato.

Il modello "*comodato + fornitura*" trova il proprio fondamento nel decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che, nel quadro del regime autorizzatorio, configura il rapporto tra titolare dell'autorizzazione e gestore come cessione gratuita dell'uso delle attrezzature con associato contratto di fornitura (nella prassi in esclusiva).

Il modello "*comodato + commissione*" si colloca, invece, nel solco delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha previsto la possibilità di utilizzare ulteriori tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti, tipizzate attraverso accordi tra le associazioni rappresentative delle società e dei gestori.

Sotto il profilo operativo, la distinzione tra i due modelli incide anzitutto sulla determinazione del prezzo di vendita al pubblico: nel modello fondato sul contratto di fornitura il prezzo è definito dal gestore, nell'ambito delle condizioni economiche e delle indicazioni commerciali connesse al rapporto di approvvigionamento, mentre nel modello fondato sul contratto di commissione il prezzo è definito dalla società che fornisce il carburante, poiché il gestore opera in nome proprio e per conto della medesima.

Ciò premesso, occorre evidenziare che l'indagine conoscitiva IC54 (pubblicata come Supplemento al Bollettino n. 25 del 7 luglio 2023) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che l'attuale contesto di mercato si è profondamente modificato rispetto a quello che ha ispirato la disciplina vigente: è aumentato in modo significativo il numero dei soggetti proprietari degli impianti (anche per effetto della crescita degli impianti di proprietà di terzi nelle reti a marchio e della diffusione di marchi indipendenti), mentre gli strumenti contrattuali tipizzati restano limitati.

Ne deriva una difficoltà oggettiva a dare concreta attuazione, in modo uniforme e stabile, ai rapporti di gestione e, più in generale, a organizzare le attività in modo coerente con le esigenze attuali del mercato e con i processi di ammodernamento della rete.

La stessa Indagine conoscitiva IC54 ha rilevato, inoltre, che nel tempo si sono diffuse, accanto ai modelli tipizzati, ulteriori forme contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, la guardiania e l'appalto) che una parte degli operatori ritiene non coerenti con la normativa di settore, poiché non previste espressamente né tipizzate.

Tale evoluzione è indice delle difficoltà degli operatori nell'organizzare in modo stabile i rapporti di gestione utilizzando i soli modelli tradizionali, con conseguenti margini di incertezza applicativa e potenziale contenzioso.

In questa prospettiva, la tipizzazione del contratto di affidamento introdotta dall'articolo 3 mira a ricondurre i rapporti entro una cornice chiara e prevedibile, riducendo il rischio di conflitti interpretativi e favorendo assetti contrattuali più stabili e coerenti con le esigenze attuali del mercato.

L'articolo 3 introduce, infatti, una tipizzazione dell'affidamento di servizi e un set di garanzie minime, con l'obiettivo di mettere a disposizione degli operatori una cornice contrattuale chiara e adeguata, riducendo aree di incertezza e favorendo assetti organizzativi più efficienti e sostenibili.

Coerentemente con tali evidenze, viene regolamentata la procedura relativa ai contratti tendenzialmente individuali per l'affidamento di specifici servizi da parte del titolare dell'autorizzazione o del soggetto cui

l'impianto è dato in comodato, esplicitandone requisiti essenziali e condizioni minime inderogabili. La disposizione individua, inoltre, clausole generali da definire in sede negoziale, da applicare poi ai singoli contratti, rafforzando la certezza dei rapporti e l'equilibrio tra le parti e contribuendo alla stabilità del comparto.

Con il **comma 1, lettera a)** si sostituiscono le parole “Ministero dello sviluppo economico” con “Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica” in ragione delle mutate competenze in tema di energia.

Il **comma 1, lettera b)** inserisce i commi da 14-bis a 14-octies all'articolo 28 del citato d.l. 98/2011.

Con il comma 14-bis si chiariscono le modalità di gestione degli impianti di distribuzione, prevedendo che, per la conduzione operativa degli impianti, i titolari dell'autorizzazione o della concessione o i soggetti cui è affidata la gestione degli impianti di distribuzione in forza di un contratto di comodato stipulato tra il titolare dell'autorizzazione ed una società terza controllata ai sensi dell'articolo 2359 c.c. possono avvalersi, oltre che di proprio personale dipendente, di terzi fornitori di servizi, che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Il suddetto contratto, di nuova tipizzazione, rispetta i seguenti requisiti, che, da un lato, lo differenziano dal contratto di comodato di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 32 del 1998 e, dall'altro, individuano specifiche tutele in favore del prestatore di servizi: 1) ha ad oggetto l'affidamento di una parte o del complesso dei servizi di rifornimento, eventualmente integrati con la specificazione di ulteriori servizi ai sensi del successivo comma 14-ter; 2) ha una durata minima non inferiore a quattro anni; 3) reca la previsione di un congruo termine di preavviso e di una penale in caso di recesso unilaterale dell'affidante; 4) l'affidatario si limita a gestire i servizi affidati e non acquisisce la proprietà del prodotto, né assume l'obbligo di munirsi della licenza fiscale, che resta, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in capo al titolare o al comodatario dell'impianto; 5) in caso di affidamento del complesso dei servizi di rifornimento, l'affidatario risponde solidalmente delle obbligazioni di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo testo unico.

Il comma 14-ter individua le caratteristiche tipiche del contratto di affidamento, in relazione al quale, le parti indicate nell'articolo 19, comma 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (ovvero, i titolari di autorizzazione o concessione, da un lato, e le associazioni dei gestori dall'altro) devono avviare il procedimento negoziale. Lo schema che si estrinseca in applicazione della presente disposizione è, in altre parole il seguente: il titolare ai sensi del precedente comma 14-bis e le associazioni dei gestori individuano all'esito del procedimento negoziale le clausole del contratto “tipo” che dovranno essere poi applicate dal titolare o dal comodatario individuato ai sensi del precedente comma 14-bis in sede di stipula dei contratti “individuali”. Le clausole generali negoziate tra le parti hanno ad oggetto:

- a) la definizione di livelli di tutela dell'affidatario più elevati di quelli minimi di cui al comma 14-bis;
- b) la specificazione dei servizi affidabili all'interno del perimetro previsto dal comma 14-bis;
- c) la previsione di un congruo termine di preavviso in caso di recesso dell'affidante;
- d) la previsione di una penale in caso di recesso unilaterale dell'affidante, salvo giusta causa, proporzionale al corrispettivo residuo dell'affidamento sino all'originaria scadenza e comunque entro un limite massimo di 18 mesi;
- e) la definizione del corrispettivo dell'affidamento e di meccanismi di revisione del corrispettivo che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e imprevedibile indipendenti dalla condotta del prestatore di servizio, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo;
- f) l'eventuale specificazione delle modalità di svolgimento dei servizi per garantire la continuità del servizio di rifornimento nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali;
- g) l'eventuale previsione di clausole penali per gli inadempimenti o i ritardi del prestatore suscettibili di generare sanzioni amministrative o penali a carico del gestore, nel rispetto del principio di

proporzionalità delle sanzioni e di clausole risolutive espresse per la grave violazione, da parte dell'affidatario, della legislazione in materia previdenziale e contributiva.

Si specifica, inoltre, che le parti sono libere di disciplinare ulteriori aspetti contrattuali secondo le regole generali in materia di obbligazioni e contratti.

Con il comma 14-quater si prevede che un termine massimo di centoventi giorni dall'avvio delle trattative per la conclusione del procedimento negoziale di definizione delle clausole generali di cui al precedente comma 14-ter, con contestuale individuazione di un meccanismo alternativo di definizione delle suddette clausole generali che viene quindi rimessa all'equo apprezzamento di un terzo arbitratore che ne individuerà il contenuto in ragione di quanto previsto dall'articolo 1349 del codice civile, dello stato del negoziato e dell'eventuale accordo già raggiunto dai terzi o sulla base di condizioni individuate in accordi già sottoscritti. Il terzo arbitratore è costituito da un collegio di tre esperti nominati rispettivamente (a) uno dal titolare dell'autorizzazione o concessione o dal comodatario, (b) il secondo dalle associazioni dei gestori ed (c) il terzo congiuntamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; viene altresì disposto che in assenza di designazione da parte dei soggetti di cui alle lett. a) e b) provvedono i Ministeri. La disposizione prevede, inoltre, che nel medesimo termine di 120 giorni di cui al primo periodo le parti possano altresì attivare (e concludere) presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la procedura di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Viene, infine, individuato un onere di deposito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla sottoscrizione di tutti gli accordi comunque raggiunti, e quindi sia degli accordi negoziati ai sensi del comma 14-ter che di quelli su cui si è reso necessario l'intervento del terzo arbitratore; la suddetta previsione è funzionale a quanto disciplinato nel successivo comma 14-sexies.

La disposizione disciplina, inoltre, il regime economico dell'attività svolta dal collegio arbitrale, ponendo il compenso dei relativi componenti a carico delle parti in misura paritaria e demandando a un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la definizione dei criteri e dei limiti dei compensi spettanti agli arbitratore, secondo parametri di congruità e proporzionalità commisurati all'attività effettivamente svolta.

Il comma 14-quinques dell'articolo 28 del d.l. 98/2011, così come modificato dalla norma in esame, prevede che i contratti c.d. "a valle" con cui sono affidati specifici servizi devono rispettare le clausole generali previste dal comma 14-bis e definite ai per il tramite della procedura negoziale o dal terzo arbitratore (di cui ai commi 14-ter e 14-quater) oppure per cui vi è stata l'adesione ai sensi del successivo comma 14-sexies e che le previsioni contrattuali contrarie sono nulle e sono sostituite con le clausole generali individuate come si è appena detto. Si specifica, inoltre, che i contratti stipulati nel rispetto delle condizioni minime indicate nei precedenti commi sono esclusi dal campo di applicazione della presunzione di parasubordinazione o subordinazione.

Il comma 14-sexies, tenendo conto delle difficoltà cui i titolari con una rete non ampiamente sviluppata a livello di numero di impianti di distribuzione in possesso potrebbero incorrere, consente ai titolari di una rete con meno di cento impianti di distribuzione, in alternativa alla procedura di contrattazione negoziale di cui al comma 14-ter, di applicare direttamente le clausole generali – comprese quelle economiche - di accordi già sottoscritti e depositati ai sensi del comma 14-quater da soggetti titolari di una rete con un numero di impianti di distribuzione superiore a cento, purché nel contratto di affidamento sia preventivamente specificata l'adesione ad uno dei suddetti contratti e se ne dia formale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La disposizione precisa che, per gli impianti oggetto di convenzionamento con società petrolifera, i titolari, sempre in alternativa alla contrattazione negoziale di cui al comma 14-ter, ove vogliano fare applicazione di contratti già sottoscritti, debbano necessariamente fare riferimento a quelli del convenzionante.

Con il comma 14-septies si chiarisce il campo di applicazione delle precedenti disposizioni e, quindi, del contratto di affidamento di servizi così come individuato ai sensi di commi 14-bis e ss. a mezzo di due espressioni esclusioni: a) la prima riguarda gli impianti funzionanti esclusivamente in modalità self-service provvisti di

sistemi automatizzati senza la necessità di assistenza di personale; b) la seconda riguarda l'affidamento di specifici servizi "non oil" (si pensi, ad esempio, all'affidamento del solo servizio di pulizia o di giardinaggio), per cui rimane la piena libertà negoziale delle parti ai sensi della normativa civilistica.

Viene altresì inserito il comma 14-octies all'articolo 28 del d.l. 98/2011 cit., in ragione del quale per le aree di servizio autostradali, i sub-concessionari affidatari dei servizi di distribuzione carburanti possono avvalersi anche di terzi, secondo le modalità di cui ai commi precedenti. In tale ipotesi, si stabilisce che la durata del contratto stipulato dal sub-concessionario con il terzo non può in alcun caso superare quella del contratto di sub-concessione stipulato tra il concessionario autostradale e il sub-concessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione. La disposizione in esame, infine, disciplina anche l'ipotesi della risoluzione dei contratti a monte tra concessionario autostradale e subconcessionario, prevedendo che in caso di scadenza o risoluzione del contratto che disciplina i rapporti tra concessionario autostradale e subconcessionario autostradale affidatario del servizio distribuzione, tutti i contratti di affidamento sottoscritti sul presupposto della subconcessione stessa si intendono risolti di diritto alla stessa data.

Il **comma 2** detta una previsione di diritto intertemporale, prevedendo che i contratti in corso, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'affidamento a terzi di specifici servizi, spiegano effetti non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, ovvero, se antecedente, fino alla loro naturale scadenza.

Il **comma 3** introduce un impianto sanzionatorio per l'utilizzo di tipologie contrattuali diverse dall'affidamento di cui al comma 14-bis pure over ne ricorrano i presupposti, dal comodato o dalle ulteriori forme contrattuali di cui all'articolo 28, comma 12 del d.l. 98 del 2011, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita fino ad un importo massimo di 200.000 euro in capo al titolare dell'impianto. La sanzione è comminata **dal Ministero delle imprese del Made in Italy, nel rispetto del principio del contraddittorio e su segnalazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori**, tenuto conto anche del livello di fatturato e del numero di impianti di rifornimento carburanti posseduto dall'azienda titolare di autorizzazione o concessione in cui sono utilizzate forme contrattuali diverse da quelle tradizionali e da quelle disciplinate dalla disposizione in esame. I proventi sono devoluti al Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità elettrica di cui all'articolo 5, comma 9 della presente legge. La disposizione, infine, detta anche una disciplina transitoria per consentire agli attori del mercato di adeguarsi alle nuove disposizioni, prevedendo che le sanzioni iniziano ad applicarsi trascorsi 18 mesi dall'entrata in vigore della legge. Al fine di evitare che eventuali ritardi nell'individuazione delle clausole generali da parte dell'arbitratore possano danneggiare i titolari degli impianti, si prevede anche che durante il periodo di attività dell'arbitratore e nei sessanta giorni successivi alla sua decisione non vi possa parimenti essere applicazione di sanzioni.

L'**articolo 4** introduce alcune modifiche in ordine alla durata dei contratti di comodato e detta una disciplina suppletiva per il caso di mancata sottoscrizione di accordi di secondo livello (di carattere economico) per la gestione degli impianti di distribuzione con le forme ordinarie.

Sotto tale profilo, l'Indagine conoscitiva IC54 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato che l'evoluzione della rete – con l'aumento del numero di soggetti proprietari degli impianti e la crescente articolazione dei modelli organizzativi – ha reso più complessa, nella pratica, la definizione e la conclusione degli accordi "aziendali" chiamati a integrare le condizioni economiche dei rapporti di gestione, potendo incidere in modo significativo sulla capacità di dare concreta e uniforme attuazione ai modelli contrattuali previsti.

La conseguenza è un rischio di disomogeneità applicative e di vuoti regolatori sul versante economico, con effetti negativi sulla stabilità dei rapporti e sulla certezza delle condizioni di esercizio.

Le disposizioni dell'articolo 4 intervengono direttamente su tale criticità, assicurando strumenti e regole idonei a rendere effettiva la contrattazione di secondo livello e, in caso di mancato accordo, a garantire comunque un quadro di parametri di riferimento certo e verificabile.

I commi **1 e 2** recepiscono le esigenze del settore di adeguare la disciplina del contratto di comodato di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, tenuto conto anche della nuova introduzione dell'affidamento in forma semplificata. In particolare, con **il comma 4 alla lettera a)** si individua un termine di durata dei c.d. comodati ordinari di quattro anni, rinnovabili automaticamente per un periodo di ulteriori quattro anni salvo comunicazione del mancato rinnovo da comunicarsi con un preavviso di sei mesi (**lettera b)**). Conseguentemente, il **comma 2** detta una disciplina intertemporale facendo salvi i contratti di comodato già conclusi fino alla loro naturale scadenza.

Il comma 3 interviene sulla disciplina dei rapporti economici di secondo livello, modificando l'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, mediante l'inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, al fine di rendere effettiva la contrattazione aziendale e superare eventuali situazioni di stallo.

In particolare, il comma 3-bis prevede che, decorsi centoventi giorni dall'avvio del procedimento negoziale senza il raggiungimento dell'accordo, si applichi, su istanza della parte interessata, il meccanismo già previsto per l'affidamento dei servizi, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 14-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che rimettono la definizione delle condizioni all'equo apprezzamento di un terzo arbitratore. Gli accordi economici, comunque raggiunti, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 3-ter, inoltre, introduce per i titolari di reti non superiori a cento impianti una modalità alternativa alla negoziazione, consentendo l'applicazione integrale delle clausole di accordi aziendali già sottoscritti da operatori di rilevanza nazionale e depositati presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa formale comunicazione al Ministero e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori; per le reti che comprendono impianti oggetto di convenzionamento è previsto il riferimento all'accordo depositato dal convenzionante.

Il comma 3-quater, infine, introduce un presidio sanzionatorio per i casi in cui i titolari instaurino o mantengano rapporti contrattuali in assenza **o in violazione** degli accordi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, prevedendo (eventualmente anche su documentata segnalazione del gestore o delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative) una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita, fino a un massimo di 200.000 euro, irrogata dal **Ministero delle imprese e del made in Italy** a seguito di documentata segnalazione del gestore o delle associazioni maggiormente rappresentative, con garanzie procedurali di audizione e termini per la conclusione del procedimento.

Il comma 4 rafforza l'operatività delle disposizioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater prevedendo, ai fini della loro applicazione, un obbligo di deposito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli accordi economici vigenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché dei nuovi accordi entro sessanta giorni dalla loro sottoscrizione. Il deposito è effettuato assicurando la riservatezza degli accordi, così da consentire un controllo ordinato e tempestivo dell'esistenza e dell'aggiornamento del quadro negoziale di riferimento.

Il comma 5 prevede che i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, comma 3-quater, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 5, comma 9.

Gli articoli da 5 a 10 hanno ad oggetto la razionalizzazione e la riconversione della rete distributiva urbana ed extraurbana.

Le disposizioni si inseriscono nel più ampio obiettivo di razionalizzazione della rete, muovendo dall'esigenza di superare una struttura ancora eccessivamente frammentata e, in molti casi, caratterizzata da impianti obsoleti o a basso erogato che faticano a sostenere investimenti in innovazione, sicurezza e qualità del servizio. In tale prospettiva, le misure di riconversione e di dismissione ordinata sono funzionali a favorire una rete più moderna e sostenibile, capace di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di mobilità dei cittadini e alle traiettorie di decarbonizzazione.

La razionalizzazione e la riconversione producono, inoltre, benefici attesi sul piano economico e concorrenziale: una rete meno ridondante e più efficiente riduce le diseconomie e rende più agevole l'adozione di standard omogenei e controllabili, creando condizioni più favorevoli a una competizione effettiva e a ricadute positive per l'utenza. Al contempo, si promuove l'apertura dei punti vendita a nuovi vettori energetici e infrastrutture di ricarica, accompagnando la trasformazione del settore con misure che, nel rispetto dell'equilibrio territoriale del servizio, incentivano investimenti e innovazione.

L'articolo 5 ha ad oggetto la trasformazione di impianti di distribuzione carburanti in stazioni dedicate alla mobilità green e produzione di carburanti alternativi ed energie rinnovabili.

In particolare, **il comma 1**, al fine di accelerare la transizione dei trasporti stradali verso la decarbonizzazione, stabilisce il riconoscimento di un contributo finalizzato alla dismissione dell'impianto e alla correlata apertura della stazione di ricarica ovvero alla distribuzione di biocarburanti, ai titolari di impianti stradali di distribuzione carburanti di benzina e gasolio, e di GPL e metano se insistenti nei centri abitati, per uso autotrazione aperti al pubblico, che convertono i propri impianti, entro il 31 dicembre 2028, in stazioni dedicate alla ricarica di veicoli elettrici con potenza pari o superiore a 90 kW per singola infrastruttura, ovvero alla distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi. Il contributo è riconosciuto per gli anni 2028, 2029 e 2030, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 9, nella misura massima del 50% delle spese sostenute fino a un importo massimo di 60 mila euro. Per gli impianti insistenti nei territori della Strategia nazionale delle aree interne, il contributo è fruibile unicamente per l'installazione, nel medesimo impianto, in aggiunta alla distribuzione di benzina, gasolio, GPL o metano, di una infrastruttura di ricarica elettrica o di un impianto di distribuzione di biocarburanti; in tal caso l'importo massimo del contributo riconosciuto è di 30 mila euro.

Il comma 2 disciplina le modalità di definizione della dismissione. Questa è effettuata mediante la messa in sicurezza dell'impianto e l'isolamento delle matrici nel sito interessato attraverso la rimozione delle infrastrutture fuori terra non funzionali alla nuova stazione di ricarica di veicoli elettrici, la rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi afferenti all'impianto, nonché l'inertizzazione dei serbatoi interrati dei carburanti dismessi e delle relative condotte.

Il comma 3 stabilisce la ripartizione dell'agevolazione fra le diverse voci di spesa ammissibili. Questa è flessibile ed è decisa dal beneficiario, fermo il raggiungimento dell'obiettivo di dismissione di un impianto di distribuzione carburanti e la realizzazione di una correlata stazione di ricarica veloce di veicoli elettrici. Si prevede altresì che il progetto può prevedere che la stazione di ricarica di veicoli elettrici sia allocata su aree diverse dal sedime dell'impianto dismesso. Il contributo non è tuttavia erogato sino a quando l'intero progetto, comprensivo delle fasi di dismissione e realizzazione della nuova stazione di ricarica non è stato realizzato.

Il comma 4 specifica che le stazioni di ricarica elettrica, destinatarie del contributo, sono compatibili esclusivamente con l'installazione di altri vettori energetici alternativi ai combustibili fossili, così come già indicati nell'articolo 2 del presente disegno di legge.

Il comma 5 ammette la cumulabilità del presente contributo con gli altri incentivi aventi a oggetto l'installazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, salvo il limite della sovracompenrazione.

Il comma 6 riconosce al gestore dell'impianto di distribuzione carburanti oggetto di conversione, ove il rapporto gestorio non prosegua nell'impianto convertito, un indennizzo proporzionato alla durata pregressa e residua del rapporto in essere al momento della cessazione dell'attività di vendita, nonché all'ammontare degli investimenti effettuati nel tempo della gestione, comunque per un importo non superiore a 20 mila euro, secondo criteri e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 10, nei limiti delle risorse stanziare a valere sul Fondo di cui al comma 9. **Il comma 7** dispone la comunicazione della cessazione dell'attività di vendita dei carburanti per l'impianto interessato, da parte del gestore dell'impianto di distribuzione carburanti oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, affinché questa provveda al ritiro della relativa licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. **Il comma 8** specifica che a seguito di comunicazione da parte del titolare dell'impianto oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla vendita di carburanti ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e della relativa normativa regionale per l'impianto medesimo prende atto del cambio di attività svolta nel sito interessato. Contestualmente alla comunicazione di cui al primo periodo, il titolare dell'impianto provvede alla cancellazione dell'impianto medesimo dall'anagrafe di

cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Secondo quanto invece stabilito dal **comma 9**, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green», con una dotazione pari a euro 40 milioni per ciascuno **degli anni 2028, 2029 e 2030**. Tale Fondo è istituito al fine della erogazione del contributo di cui al comma 1 e dell'indennizzo di cui al comma 6. La gestione delle risorse è affidata ad Acquirente Unico S.p.A. (AU) e le relative attività sono disciplinate nell'ambito di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; i relativi oneri sono a carico del Fondo nel limite massimo del 2%. Il **comma 10** demanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, la definizione delle condizioni, delle modalità e dei termini per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 e dell'indennizzo di cui al comma 6, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 9, nonché delle speciali condizioni funzionali a prevenire carenze strutturali della rete distributiva nelle aree interne e nelle isole minori. Il **comma 11** subordina il riconoscimento del contributo di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla percezione, al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, mentre il **comma 12** esclude dall'ambito di applicazione del presente articolo gli impianti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 1 commi 112 e 113 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Il **comma 13**, infine, prevede l'iniziale erogazione dei contributi di cui al comma 1 e dell'indennizzo di cui al comma 7 nei limiti del "*de minimis*", nelle more dell'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 6 in materia di semplificazioni per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici finalizzata alla trasformazione, stabilisce che, ove finalizzata alla trasformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, fino al 31 dicembre 2028, all'installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, si applica l'articolo 12, comma 16-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, anche nel caso in cui le infrastrutture medesime non afferiscono a progetti ammessi al finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 7 disciplina le modalità informative da assicurare presso i punti vendita carburanti per valorizzare i biocarburanti in purezza, il biometano per autotrazione e i carburanti alternativi in generale.

Il comma 1 obbliga il titolare ad una informativa agli utenti circa la disponibilità nel punto vendita di biocarburanti in purezza attraverso idonea evidenziazione del prodotto biologico distribuito (HVO, biodiesel 100%, bioGPL e biometano), così come di altri carburanti alternativi di ultima generazione quali idrogeno e e-fuels o altri nel momento della loro commercializzazione nel punto vendita. **Il comma 2** prevede che le banche dati interoperabili dell'Osservatorio prezzi, dell'Anagrafe carburanti e dell'Agenzia delle Dogane siano adeguate al fine di contenere l'informazione aggiuntiva sull'offerta per la vendita dei biocarburanti in purezza e degli altri carburanti alternativi, ognuna per le informazioni di competenza. **Il comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 individua le ipotesi degli impianti oggetto di chiusura, modificando il termine già previsto all'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Tale norma prevede l'applicazione di procedure semplificate di dismissione agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro un termine prefissato: tale termine è prorogato **al 31 dicembre 2028** dal disegno di legge in esame.

L'articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dall'articolo 5 si provvede, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2030**, mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni predetti, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ~~destinata al~~ **di competenza del Ministero**

dell'ambiente e della sicurezza energetica e **destinate ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** ~~versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.~~

** **

Il **Capo II** contiene interventi specifici volti a promuovere la concorrenzialità nel settore delle emittenti televisive e radiofoniche comunitarie e delle assicurazioni RC auto.

Segnatamente:

L'**articolo 10** interviene sul Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2017, n. 146), che disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del predetto Fondo. Tali risorse sono assegnate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali, ovvero in particolare:

- TV locali titolari di autorizzazioni,
- radio locali operanti in tecnica analogica,
- emittenti locali radio e TV a carattere comunitario.

I contributi, per un totale annuo superiore ai 130 M€ sono distribuiti tra radio e TV con ripartizione:

- 15% alle radio;
- 85% alle TV (di cui 95% alle TV commerciali e il restante 5% alle TV comunitarie)

Per le **emittenti radiotelevisive commerciali** (quali quelle che offrono contenuti radiofonici o televisivi finanziati prevalentemente dagli introiti pubblicitari) sono previsti specifici requisiti di ammissione che pongono quale condizione di accesso, tra gli altri, un numero minimo di dipendenti e criteri di determinazione del punteggio che hanno la finalità di valorizzare l'innovazione tecnologica, il sostegno all'occupazione e la qualità dei programmi e dell'informazione

Per le **emittenti comunitarie** non esistono invece specifici requisiti di ammissione che attestino l'accesso qualificato al contributo, per cui tutte le emittenti comunitarie possono presentare istanza di accesso al contributo. In conseguenza di ciò si è ingenerato, negli ultimi anni, un aumento eccessivo del numero delle domande presentate. Si precisa che si tratta di un fenomeno che non ha riguardato le radio analogiche comunitarie – ma soltanto le emittenti TV -, anche in ragione del quadro normativo di riferimento e del numero predefinito di concessioni e autorizzazioni delle radio FM che non può aumentare oltre il numero massimo attualmente esistente. Come indicato, nell'ultimo biennio si è registrato un aumento repentino e ingiustificato del numero di marchi televisivi comunitari, richiesti al solo fine di accedere ai contributi, vista l'assenza di effettivi sbarramenti all'ingresso. Fenomeno che sembra confermato dal possesso di diverse autorizzazioni richieste negli ultimi anni da associazioni che si trovano ad essere titolari di un numero consistente di marchi, in molti casi, peraltro, in assenza di dipendenti applicati alle emittenti beneficiarie del contributo.

La norma consente di introdurre regole più stringenti per l'accesso al contributo per le emittenti televisive comunitarie, il cui numero di domande negli ultimi anni è cresciuto notevolmente e per ragioni non sempre coerenti con le finalità della legge istitutiva del Fondo, con il concreto danno di parcellizzare troppo l'entità delle risorse destinate alle graduatorie di queste emittenti. Il numero delle autorizzazioni a carattere comunitario beneficiarie delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nell'anno 2024 è stato superiore a 300/trecento, con un incremento del 30% rispetto al dato dell'anno precedente.

Nell'anno 2025 il numero delle domande è ulteriormente aumentato (più di 400).

Di seguito si riportano i dati relativi alle domande presentate per le ultime annualità.

I dati dell'anno 2026 sono attualmente in corso di elaborazione, ma da una prima proiezione confermano il trend del biennio precedente (più di 500).

Anno 2026 (totale 1272)

- 527 per le TV comunitarie

- 149 per le TV commerciali
- 399 per le Radio comunitarie
- 197 per le Radio commerciali

Anno 2025 (totale 1154)

- 413 per le TV comunitarie
- 151 per le TV commerciali
- 397 per le Radio comunitarie
- 193 per le Radio commerciali

Annualità 2024 (totale 1042)

- 326 TV comunitarie
- 143 TV commerciali
- 386 Radio comunitarie
- 187 Radio commerciali

Annualità 2023 (totale 908)

- TV comunitarie 228
- TV commerciali 146
- Radio comunitarie 357
- Radio commerciali 177

È di tutta evidenza che per le altre categorie di beneficiari, per ragioni organizzative e regolamentari, il numero dei richiedenti è sostanzialmente stabile, **mentre per le televisioni comunitarie cresce in modo esponenziale**. La criticità si lega in particolare all'elevato numero di marchi in capo alla stessa associazione, fenomeno riscontrato in modo preoccupante già nei due **esercizi** precedenti e che tende a diventare sempre più serio. Questa situazione incide inoltre sulla qualità e varietà dei programmi televisivi che sono trasmessi su tanti marchi da uno stesso soggetto con strutture di piccole dimensioni, considerando che spesso le associazioni in questione non dichiarano dipendenti applicati al marchio. Appare infatti evidente che non sussistendo particolari limiti nell'accesso alla domanda per le televisioni comunitarie, molte emittenti abbiano chiesto autorizzazioni al solo scopo di beneficiare dei contributi de quibus. A questo scopo è stato effettuato un controllo nel primo anno in cui il fenomeno è emerso (anno 2024) con la collaborazione degli Ispettorati sui palinsesti delle televisioni comunitarie che avevano presentato istanza per più di 6 marchi, a seguito del quale è possibile affermare che pur essendo i medesimi "astrattamente" in regola con le disposizioni generali vigenti, che risultano essere in realtà poco stringenti, i palinsesti non appaiono soddisfare quei requisiti generali coerenti con le finalità della normativa con specifico riferimento alla qualità dei programmi e della informazione. Ciò ha creato e potrà anche in futuro creare, visto l'incremento notevole dei beneficiari e i criteri di riparto previsti dal DPR 146/2017, una eccessiva parcellizzazione del contributo a danno soprattutto delle emittenti che, grazie anche al numero di dipendenti applicati e/o ad un numero ridotto di palinsesti da organizzare, offre servizi di qualità a beneficio della utenza. In questa ottica, la previsione di almeno 1 anno di diffusione del marchio/palinsesto ha lo scopo di evitare richieste di contributo non meritevoli di sostegno in quanto legate ad attività prive del carattere della continuità così come la richiesta di almeno un dipendente **per ogni marchio/palinsesto e per ogni area tecnica**, che presenta l'ulteriore finalità di promuovere l'occupazione e di valorizzare l'attività delle emittenti che sostengono costi per i dipendenti applicati al marchio. La norma, dunque, ha l'obiettivo di intervenire in vista del riparto del Fondo, per garantire una distribuzione delle risorse pubbliche che valorizzi la qualità della informazione a beneficio della utenza, anche allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del settore televisivo.

Nello specifico, il nuovo articolo 7 opera una chiara distinzione tra le emittenti radiofoniche comunitarie e le emittenti televisive comunitarie. ~~I commi 1 e 2 si limitano a richiamare quanto già previsto, a legislazione vigente, in materia di criteri di riparto riferite alle emittenti radiofoniche comunitarie. Il comma 3, invece, stabilisce il criterio di riparto del contributo in proporzione al~~

~~punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante il numero dei dipendenti e dei giornalisti impiegati. I commi da 4 a 8 disciplinano i requisiti necessari per essere ammessi a usufruire del contributo; le modalità del calcolo e della determinazione del punteggio e di presentazione delle domande.~~

I primi due commi richiamano quanto già previsto, a legislazione vigente, in materia di criteri di riparto riferite alle emittenti comunitarie, con la previsione del 50% dello stanziamento a tutti i beneficiari (quota fissa) e del restante 50% in proporzione al punteggio attribuito per i dipendenti. Il comma 3, invece, stabilisce un nuovo criterio di accesso per le tv comunitarie, prevedendo che possano essere ammesse in graduatoria soltanto le emittenti che presentino domanda per un marchio con almeno un dipendente secondo quanto previsto nelle lettere a, b e c del comma 3. I commi 4 e 6 disciplinano nel dettaglio: le modalità di calcolo e della determinazione del punteggio (comma 4) , ulteriori condizioni di accesso (almeno un anno di diffusione e numero complessivo di marchio 3 per ogni emittente (comma 5), infine l'utilizzo di almeno 1 Mbit/s di capacità trasmissiva, criterio che viene esteso anche alle tv commerciali (comma 6).

L'articolo 11 contiene una delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di assicurazione RCA, volta a meglio correlare il premio a carico dell'assicurato al rischio effettivamente assunto dall'impresa, rendere più efficiente il sistema del risarcimento diretto, rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all'evasione dell'obbligo assicurativo. Da alcuni anni il mercato italiano dell'assicurazione autoveicoli presenta, infatti, alcune anomalie anche rispetto a quello degli altri Paesi europei, fra cui, in particolare, un prezzo medio dell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi tra i più elevati d'Europa. L'alto premio assicurativo è in molti casi l'effetto della traslazione sugli utenti dei maggiori oneri dovuti a un elevato tasso di frodi e ad un eccesso di rimborsi per danni alla persona di lieve entità. La stessa IVASS ha più volte evidenziato l'anomalo andamento dei prezzi della copertura obbligatoria RC auto soprattutto in alcune specifiche aree del territorio nazionale, sottolineando con chiarezza la necessità e l'intenzione di intervenire concretamente per porre rimedio a tale fenomeno. Per far luce su queste anomalie e su una disparità territoriale ingiustificata, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) il 18 giugno 2026 ha avviato un'indagine conoscitiva in collaborazione con IVASS che si concentra soprattutto sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (es. sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto, e anche sugli eventuali ostacoli alla mobilità della domanda (es. scatola nera e comparatori di prezzo). L'obiettivo della delega è quello di consentire un intervento organico e incisivo nel settore dell'assicurazione RC auto in modo da contribuire al risanamento strutturale del sistema, considerato che – in ragione della natura obbligatoria dell'RC Auto e della diffusione degli autoveicoli -, il settore presenta dimensioni di rilievo, con una raccolta premi di circa 13,5 miliardi nel 2025.

Nello specifico, il comma 1 contiene i criteri direttivi:

- a) revisione del sistema bonus/malus, basandolo su una più ampia disponibilità di informazioni e su metodologie di valutazione del rischio maggiormente evolute, in modo da meglio valorizzare i comportamenti di guida virtuosi e ridurre il peso relativo di alcune variabili indirette, e in particolare quella territoriale, stimolando ulteriormente la competitività fra le imprese a vantaggio degli assicurati;
- b) perfezionamento ed efficientamento della procedura di risarcimento diretto, anche mediante la rivisitazione della metodologia di calcolo dei valori dei forfait a beneficio di una maggiore trasparenza e concorrenza, senza pregiudizio per la stabilità dei premi assicurativi;
- c) rafforzamento delle misure antifrode valorizzando, in fase liquidativa, e con le necessarie cautele per evitare elusioni dell'obbligo a contrarre, anche in fase assuntiva, elementi oggettivi e dati sistematici che possano evidenziare eventuali profili di rischio connessi a comportamenti fraudolenti;
- d) prevenzione dell'evasione dell'obbligo assicurativo anche mediante un sistema integrato di controllo e scambio informativo dei dati relativi ai veicoli soggetti all'obbligo assicurativo;
- e) miglioramento dei servizi offerti ai consumatori per favorire la trasparenza del mercato e la scelta consapevole da parte degli utenti tra le polizze comparativamente più convenienti;

f) coordinamento della disciplina normativa contenuta nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private) e delle leggi speciali in materia;
Il comma 2 disciplina le modalità di esercizio della delega, mentre il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il **Capo III** contiene interventi specifici in materia di agenti di affari in mediazione e di contrasto allo spreco alimentare

L'articolo 12 reca Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di formazione professionale e aggiornamento continuo di agenti di affari in mediazione.

L'intervento normativo proposto si inserisce nel quadro delle misure volte a favorire la modernizzazione del mercato dei servizi degli agenti di affari in mediazione, l'innalzamento della qualità professionale degli operatori, il rafforzamento della tutela dei consumatori e il contrasto ai fenomeni di abusivismo professionale.

A oltre trent'anni dall'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il settore della mediazione di affari ha subito profonde trasformazioni legate alla crescente complessità delle transazioni, all'evoluzione della normativa civile, fiscale, urbanistica, edilizia e antiriciclaggio, nonché alla diffusione degli strumenti digitali e delle piattaforme telematiche utilizzate nelle attività di intermediazione.

In tale contesto emerge l'esigenza di rafforzare i requisiti professionali richiesti per l'accesso alla professione e di assicurare un costante aggiornamento delle competenze degli operatori lungo tutto l'arco della vita professionale.

La disposizione interviene, in primo luogo, sull'articolo 2 della legge n. 39 del 1989, introducendo una modalità alternativa di accesso alla professione per i soggetti in possesso di specifici titoli universitari individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

La nuova disciplina valorizza i percorsi universitari che assicurano l'acquisizione di competenze coerenti con l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare e consente di integrare il sistema di qualificazione professionale esistente con percorsi formativi di livello superiore, mantenendo in ogni caso il necessario accertamento delle competenze mediante il superamento di un apposito esame di idoneità.

L'intervento è volto a favorire l'ingresso nel settore di figure professionali altamente qualificate, contribuendo alla crescita della competitività e della qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese.

La proposta introduce inoltre un obbligo di formazione continua e aggiornamento professionale dei mediatori di affari mediante l'acquisizione di crediti formativi certificati.

A tal fine viene inserito il nuovo comma 5-ter dell'articolo 3 della legge n. 39 del 1989, che prevede l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento professionale per almeno sessanta ore nel triennio, con un minimo di sedici ore annue.

La previsione recepisce le migliori pratiche nazionali ed europee in materia di formazione permanente delle professioni regolamentate e tiene conto degli standard tecnici di qualificazione professionale elaborati per i settori considerati.

L'aggiornamento continuo è finalizzato a garantire che gli operatori mantengano adeguate conoscenze nelle materie di interesse professionale, quali la disciplina civilistica, tributaria, urbanistica, catastale, energetica, antiriciclaggio, nonché gli aspetti connessi alla contrattualistica e all'evoluzione del mercato.

Per assicurare l'effettività dell'obbligo formativo è previsto un sistema sanzionatorio progressivo. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale è disposta la sospensione dall'esercizio dell'attività per sei mesi. Nei casi di reiterata inosservanza è prevista la cancellazione dell'iscrizione camerale.

La disposizione demanda a uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la definizione degli aspetti attuativi riguardanti:

- l'individuazione dei titoli universitari utili ai fini dell'accesso alternativo alla professione;
- le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità;
- l'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale;
- le modalità di riconoscimento e certificazione dei crediti formativi.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di contrasto allo spreco alimentare. In particolare, è affermato il diritto del consumatore all'asporto di cibi e di bevande acquistati e non consumati presso il luogo di ristorazione o somministrazione. È inoltre prevista una regolamentazione del servizio di asporto che il ristoratore intenda svolgere in ausilio del consumatore, di modo che possano essere in tal caso (ossia quando il consumatore non si sia direttamente munito di una propria doggy bag) rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. A tal fine, per promuovere la cultura del risparmio alimentare è previsto inoltre che con decreto ministeriale sia istituito un logo da utilizzare per la promozione e la comunicazione commerciale, nonché l'esplicita indicazione all'obbligo di fare riferimento allo stesso nelle campagne di sensibilizzazione di iniziativa pubblica.